



Scheda tematica e di approfondimento.

- 1) La Cassazione e la funzione nomofilattica. L'attuale conformazione del giudizio di legittimità dopo il d.l. n. 168-16.
- 2) La cameralizzazione generalizzata del processo dinanzi alle sezioni semplici: la distinzione funzionale tra adunanza camerale e pubblica udienza.
- 3) Il presidio della nomofilachia: l'art. 360-bis.
- 4) Il filtro del precedente.

Approfondimenti tematici.

- a) La nomofilachia: perché si parla di nomofilachia negativa e nomofilachia positiva ?

La distinzione tra nomofilachia negativa e nomofilachia positiva, teorizzata in dottrina, è alla base dell'art. 360-bis c.p.c., norma di importanza essenziale nell'economia del giudizio di cassazione. La funzione nomofilattica, prima divisa tra l'apposita sezione, da un lato, e il binomio sezione semplice-sezioni unite, dall'altro, appare oggi ripartita tra l'apposita sezione e la sezione semplice in adunanza camerale, da un lato, e sezione semplice in pubblica udienza e sezioni unite, dall'altro. L'art. 65 ord. giud., nel descrivere le attribuzioni della Corte Suprema di cassazione, precisa che la Corte, "quale organo supremo della giustizia, assicura l'«esatta osservanza» e l'«uniforme interpretazione della legge», l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge ". La funzione nomofilattica è descritta nella prima parte della disposizione, ed è ripartita in due distinte attività – diverse ma complementari, e ambedue necessarie - : una negativa ('l'esatta osservanza'), finalizzata cioè a eliminare il singolo atto contrario alla legge; e una positiva ("l'uniforme interpretazione"), tesa a dettare il criterio cui debbano ispirarsi le future decisioni sul medesimo oggetto. In tal senso l'«unità del diritto oggettivo» è data appunto dalla «esatta osservanza della legge» e dalla «sua uniforme interpretazione».

- b) Il vincolo del principio di diritto in sede di rinvio.

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel

nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. (Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015, Rv. 636959 - 01)

Il principio della vincolatività, sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di cassazione, che sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato in sede rescindente presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità e non opera con riguardo ad un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente. (Sez. L, Sentenza n. 11716 del 26/05/2014, Rv. 630971 - 01)

L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, e pertanto viene meno allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, nella determinazione delle conseguenze economiche della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, si era limitata a verificare l'"aliunde perceptum", senza procedere alla determinazione dell'indennità risarcitoria in base ai criteri di cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7). (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1995 del 04/02/2015, Rv. 634291 - 01)

c) L'operatività dell'art. 393 c.p.c. a seconda del tipo di processo.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, senza che assuma rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento. (Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014, Rv. 629888 - 01)

Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, ma sia stato instaurato un nuovo giudizio, trova applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., secondo il quale la pronuncia della Corte di cassazione conserva effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia stato instaurato con la riproposizione della originaria domanda. Peraltro, detta pronuncia vincola anche il giudice di un diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto. (Sez. 1, Sentenza n. 13974 del 19/06/2014, Rv. 631394 - 01)

Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di

legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto. (Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013, Rv. 627058 - 01)

In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia sul decreto sia seguita l'opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel diverso caso in cui l'estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma primo, cod. proc. civ., che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393. (Sez. U, Sentenza n. 4071 del 22/02/2010, Rv. 611575 - 01)

d) L'obbligo del giudice di pronunciare su tutta la domanda; il vizio di omessa pronuncia; l'irrelevanza nei casi di domanda infondata.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 02/03/2016, Rv. 638813 - 01)

La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto. (Sez. U - , Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 - 01)

In sede di impugnazione, non rileva né l'omessa pronuncia su di un'eccezione di inammissibilità, né l'omessa motivazione su tale eccezione, atteso che solo l'effettiva esistenza dell'inammissibilità denunciata sarebbe idonea a determinare la decisione del

giudice del gravame che, accogliendo le richieste in relazione alle quali l'eccezione è stata formulata, l'ha implicitamente rigettata. (Sez. 1, Sentenza n. 13425 del 30/06/2016, Rv. 640949 - 01)

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Rv. 611365 - 01)

Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Rv. 637019 - 01)

- e) Le plurime rationes decidendi e il principio di assorbimento: la preclusione a decidere il merito in caso di affermata inammissibilità della domanda o dell'impugnazione.

Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento riconosciuto esatto. (Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580893 - 01)

Le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. (Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580891 - 01)

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata. (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01)

f) La cd. terza via: il principio del contraddittorio e la questione di diritto.

Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio. (Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009, Rv. 610517 - 01)

g) La rilevazione e l'operatività del giudicato.

Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007, Rv. 600071 - 01)

Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'interpretare una precedente sentenza di condanna al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nella quale non era stato fissato il "dies ad quem" della rivalutazione monetaria, aveva individuato detto termine nella data di soddisfacimento del debito, anziché, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, in quella della pubblicazione della sentenza). (Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009, Rv. 610451 - 01)

In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione. (Sez. 5, Sentenza n. 22506 del 04/11/2015, Rv. 637074 - 01)